

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2018

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO E *AD INTERIM* DEL BILANCIO
(PELLA)

Miglioramenti economici al clero congruato

Presentato alla Presidenza il 5 giugno 1951

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le condizioni economiche del clero congruato, che già nel periodo pre-bellico erano commisurate a modesti limiti di congrua e che hanno subito un ulteriore notevole aggravamento per la progressiva svalutazione monetaria del dopoguerra, hanno, com'è noto, già determinato precedenti interventi del Governo, che ebbe a promuovere talune revisioni delle misure dei limiti degli assegni spettanti al clero suddetto, intese ad attenuare, anche se in modesta misura, le conseguenze della svalutazione monetaria nei riguardi dei benefici congruati, in modo da corrispondere, sia pure inadeguatamente, alle essenziali necessità di sostentamento degli investiti dei benefici medesimi.

Nonostante tali provvedimenti è, tuttavia, noto che la misura degli assegni attualmente corrisposti al clero congruato è tuttora sensibilmente inferiore al valore reale di quella del periodo prebellico ed è lungi dal corrispondere a quella stabilita dalle leggi vigenti all'epoca del Concordato con la Santa Sede.

Detta situazione, che, costituisce motivo di ancora sensibile disagio per il clero anzidetto e richiede, pertanto, un ulteriore in-

teressamento del Governo, perché siano assicurate al clero congruato le condizioni indispensabili per lo svolgimento del suo ministero spirituale, ha formato oggetto di apposito ordine del giorno della prima Commissione permanente del Senato (Presidenza del Consiglio e Interno), approvato nella riunione del 23 novembre 1950, col quale, rilevato che la situazione economica del clero in parola è tra le più disagiate e che l'aumento del 50 per cento sulle congrue disposto, da ultimo, con la legge 30 novembre 1950, n. 997, è lungi dal provvedere alle reali esigenze ed alle giuste aspettative del clero medesimo, viene invitato il Governo a « riesaminare la misura delle congrue per adeguarle alle esigenze essenziali del clero, in relazione alla misura raggiunta dal costo della vita, tenendo, in particolar modo, presente la situazione abnorme in cui trovansi tuttora i vicari economi ed i titolari delle parrocchie più piccole ».

L'esigenza di un reale adeguamento del trattamento economico spettante al clero congruato risponde, d'altra parte, ad un espresso impegno che è stato assunto dallo Stato Italiano col Concordato con la Santa Sede, dato che l'articolo 30 sancisce l'obbligo, finché

con nuovi accordi non sia diversamente stabilito, di continuare a supplire alle deficienze dei redditi beneficiari con assegni da corrispondere in misura non inferiore al valore reale di quella stabilita dalle leggi vigenti al momento del Concordato. Conseguenze da tale norma che il trattamento economico del clero ammesso a fruire dell'intervento statale non debba subire diminuzioni reali e che, quindi, la concessione degli assegni supplementari di congrua debba conservare immutata la sua idoneità ad integrare i redditi beneficiari, in modo da assicurare agli investiti i mezzi indispensabili per il loro decoroso sostentamento.

Gli attuali limiti di congrua, pur tenuto conto degli adeguamenti già concessi, si dimostrano, per contro, non rispondenti all'ampiezza degli aumenti verificatisi nel costo della vita dall'epoca della stipulazione del Concordato, onde i relativi assegni non sono più sufficienti ad assicurare al clero congruo, conformemente alle finalità cui ne è ispirata la concessione, le condizioni necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti spirituali. Deve, infatti, al riguardo, essere considerato che, tenuto conto dell'aumento medio che può calcolarsi intervenuto nel livello dei prezzi, un effettivo aggiornamento degli assegni di congrua, in conformità della menzionata norma concordataria, comporta una elevazione dei relativi limiti in misura non inferiore a 50 volte rispetto a quelli che vennero stabiliti dal testo unico delle leggi sulla concessione e liquidazione degli assegni di congrua 29 gennaio 1931, n. 227; per contro tali limiti sono stati, per i parroci, elevati dalla epoca sud-

detta da lire 3.500 a lire 126 mila annue, giusta l'ultima legge concernente miglioramenti economici al clero del 30 novembre 1950, numero 997.

Le premesse considerazioni dimostrano, pertanto, la necessità che, considerate anche le riserve di un più idoneo e definitivo adeguamento del trattamento economico del clero congruo rappresentate in occasione delle precedenti revisioni dei limiti di congrua, sia disposta una rivalutazione delle misure dei limiti suddetti in più effettiva corrispondenza alla presente situazione monetaria, in modo da ripristinare quella proporzionalità dei limiti supplementari di congrua al valore reale delle relative misure inizialmente stabilite, che è indispensabile perché la loro concessione possa rispondere al compito ed all'impegno cui è diretta, e cioè ad assicurare, secondo il fondamentale principio della legislazione ecclesiastica, agli investiti dei benefici congruati i mezzi occorrenti per il loro sostentamento.

Ai suesposti criteri si ispira il presente disegno di legge, col quale si dispone che, con decorrenza dal 1° luglio 1951, sulle misure dei limiti di congrua spettanti al clero alla data del 31 dicembre 1949 viene concesso, in via temporanea, un aumento del 50 per cento, fermo restando l'aumento già apportato con la legge 30 novembre 1950, n. 998. Nella stessa misura vengono conseguentemente maggiorati, in conformità dei criteri seguiti negli analoghi provvedimenti, gli assegni speciali ai sacerdoti che ancora fruiscono del trattamento economico del cessato governo austro-ungarico, a norma dell'articolo 24, comma 2°, della legge 27 maggio 1929, n. 848.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sulle misure dei limiti di congrua spettanti al clero alla data del 31 dicembre 1949, per effetto delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e delle successive disposizioni legislative, viene concesso, a decorrere dal 1° luglio 1951, un aumento temporaneo del 50 per cento, fermo restando quanto disposto con la legge 30 novembre 1950, n. 998.

Lo stesso aumento compete, con la stessa decorrenza, sulla misura in vigore al 31 di-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

cembre 1949 degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonché degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attività di servizio contemplati dall'articolo 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848.

ART. 2.

All'onore derivante dall'applicazione della presente legge per l'importo di lire 1.300 milioni sarà provveduto mediante riduzione di corrispondente somma dei fondi iscritti sul capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.